

Art. 110.

« Presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è istituito un fondo di previdenza a favore degli impiegati esattoriali aventi carattere di stabilità e in quanto prestino un'opera continuativa. Tale fondo è formato mediante il versamento di un contributo del dieci per cento degli stipendi, assegni ed indennità fisse, escluso il caro-viveri, che vengono corrisposti dagli esattori agli impiegati dipendenti.

« Il versamento dell'intero contributo è fatto dagli esattori, i quali hanno il diritto di rivalersi di una quota parte di esso in confronto degli impiegati, mediante trattativa sulla ripartizione del contributo tra esattore e personale sarà per sei decimi all'esattore e quattro decimi al personale; l'ammontare del contributo sarà stabilito fra le parti e, in caso di controversia, dalla Commissione di cui all'articolo 111.

« Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà, mediante regolamento, da approvarsi con decreto Reale, a fissare le norme per il versamento dei contributi e per il funzionamento del fondo ».

UBERTI, *relatore*. Il secondo periodo del primo comma va soppresso. È un errore di stampa.

PRESIDENTE. Sta bene.

L'onorevole Braschi ha proposto un emendamento per elevare al venti per cento il contributo. Il suo emendamento porta anche le firme degli onorevoli: Bacci, Casoli, Ferri Leopoldo, Galla, Sensi, Ferrari Adolfo, Locatelli, Bresciani, Manenti.

L'onorevole Braschi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

BRASCHI. Se il secondo periodo del primo comma viene soppresso, io posso rinunciare al mio emendamento; però mi pare che in tal caso l'articolo rimanga monco. Come e perchè questo fondo di previdenza? Su che è formato?

Pregherei quindi la Commissione di lasciare il periodo e di accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

UBERTI, *relatore*. Vi sono due questioni: una riguarda la quantità del contributo per il fondo di previdenza, l'altra la ripartizione di questo contributo che deve essere apporato dal personale e dall'esattore.

Riguardo al secondo punto la Commissione ha creduto opportuno di stabilire il rapporto di quattro decimi a sei decimi anzichè lasciarlo libero, in quanto che questo rapporto rappresenta solo la consacrazione legale di un accordo già raggiunto tra esattori ed esattoriali nel concordato stipulato al Ministero delle finanze, in modo da eliminare occasione di vertenze fra le due categorie.

Per quel che riguarda l'ammontare del contributo vi è ancora divergenza fra le due categorie e anche fra i tecnici. Secondo il pensiero di alcuni di questi, se non si arriva a un contributo più elevato del dieci per cento, non si può arrivare entro i termini brevi uno ad stato di quiescenza sufficiente pei bisogni del personale in pensione. Nè bisogna dimenticare che vi sono difficoltà e diversità di ambiente fra regione e regione.

Si è ritenuto opportuno quindi di deferire questa controversia alle parti, che vi provvederanno con concordati tra le organizzazioni locali, e in caso che queste non raggiungessero l'accordo, attraverso il giudizio della Commissione di cui all'articolo 111. In tal modo si può arrivare a una soluzione che corrisponda meglio alle necessità di potere avere un contributo così elevato ed importante da essere sufficiente.

Quindi, anche nello stesso interesse della classe esattoriale, la Commissione ha ritenuto opportuno che l'ammontare del contributo debba essere riservato ad accordi tra le varie organizzazioni, e in caso di controversia, questa sia risolta dalla Commissione di cui all'articolo 111.

PRESIDENTE. Ella mantiene la soppressione della seconda parte?

UBERTI, *relatore*. È necessario sopprimerla perchè, avendo detto che l'ammontare del contributo sarà stabilito tra le parti e in caso di controversia della Commissione di cui all'articolo 111, è naturale che non si può ammettere che sia stabilito nella misura del dieci per cento. Il secondo periodo va soppresso perchè nel secondo comma vi è un emendamento al testo del progetto di legge proposto dal Governo.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Io debbo rilevare che la situazione è questa. Nella prima parte il testo ministeriale dell'articolo è mantenuto; nella seconda la Com-